

SCHEMA REGIONALE D' INTESA:

Assistenza religiosa di culto cattolico

ARTICOLO 1

Assunzione e cessazione del servizio: regime convenzionale

1. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale concernente la "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali", nonché dalle norme statali ivi richiamate, ogni Unità sanitaria locale istituisce il servizio di assistenza religiosa e, salvo quanto previsto dal comma successivo, affida l'espletamento del medesimo, il cui coordinamento è disciplinato dalla presente intesa, ad assistenti religiosi assunti dal Comitato di gestione, su proposta dell'Ordinario competente per territorio.

2. Il servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale, nei seguenti casi:

a) quando l'assistente religioso assunto intenda continuare, con l'assenso dell'ordinario, lo svolgimento del servizio oltre il 65°anno di età;

b) quando l'assistente religioso proposto dall'Ordinario non risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo comma 3;

c) quando il servizio di assistenza religiosa venga svolto per un numero di posti letto inferiore a 200 unità e non sia stata fatta la convenzione di cui al successivo art. 4, comma 4;

d) quando l'Ordinario proponga al Comitato di gestione tale tipo di rapporto e il Comitato di gestione esprime il proprio assenso in proposito.

3. Possono essere assunti a ruolo ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, conformemente ed analogamente a quanto previsto dalla Legge 482/ 68 e stante il regime derogatorio introdotto dal citato DPR 761 del 1979, gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) sana costituzione fisica;

d) età non superiore ad anni cinquantacinque.

4. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'Ordinario o al suo delegato.

5. La nomina dell'assistente religioso da parte della Unità sanitaria locale instaura un rapporto di impiego sociale, disciplinato dalla vigente normativa e dalla presente intesa.

ARTICOLO 2

Oggetto del servizio di assistenza religiosa

1. L'assistente religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva del Vescovo, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.

2. Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi della Unità sanitaria locale, l'assistente religioso opera d' intesa con l'Ufficio di direzione, uniformandosi alle indicazioni tecnico organizzative emanate dal coordinatore per il migliore collegamento funzionale fra i vari servizi.
3. Il personale di assistenza religiosa può svolgere con il consenso degli organi competenti della Unità sanitaria locale tutte le attività previste dalla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali".
4. Il servizio di assistenza religiosa è gratuito.

ARTICOLO 3

Destinatari dell'assistenza religiosa

1. Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nei presidi della Unità sanitaria locale e loro familiari che li assistono.
2. Il personale della Unità sanitaria locale può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

ARTICOLO 4

Numero degli assistenti religiosi

1. Ogni Unità sanitaria locale, dotata di un presidio di ricovero sanitario, deve avere almeno un assistente religioso. Fino a 200 posti letto dovrà operare un assistente religioso, da 200 a 500 posti letto dovranno operare due assistenti religiosi, da 500 a 850 posti letto tre assistenti religiosi, da 850 a 1.200 posti letto quattro assistenti religiosi. Oltre i 1.200 posti letto gli assistenti religiosi dovranno essere aumentati di una ulteriore unità ogni 350 posti letto. Il parametro viene arrotondato per eccesso alle centinaia.
2. Nell'intesa locale fra Unità sanitaria locale e Ordinario il parametro potrà essere abbassato, in considerazione della localizzazione delle strutture.
3. La Unità sanitaria locale assicura il servizio di assistenza religiosa anche qualora le proprie strutture di ricovero non raggiungano il parametro di 200 letti.
4. In tal caso, e salva l'intesa locale di cui al precedente comma 2, la Unità sanitaria locale dovrà convenzionarsi con le altre Unità sanitarie locali fino alla concorrenza di 200 posti letto.
5. Qualora non risulti possibile il convenzionamento di cui sopra, oppure di esso non si ravvisi l'opportunità il servizio di assistenza religiosa sarà svolto a convenzione, come previsto dal precedente art. 1, comma 2, lettera c).
6. Il parametro di cui al presente articolo comprende, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, anche i posti letto delle strutture convenzionate rientranti nel territorio delle singole Unità sanitarie locali.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Ordinario, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi in servizio presso la stessa Unità sanitaria locale.
2. Ove il servizio di assistenza sia svolto nelle strutture di ricovero da un solo assistente, sia di ruolo che in regime convenzionale - in caso di assistenza dal servizio del medesimo per il riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività sopresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio - l'Ordinario provvede alla sua sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso trattamento economico, previsto per l'assistente religioso, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato, solo qualora ricorrano le ipotesi di sostituzione disciplinare dalla vigente normativa per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione che il trattamento economico verrà corrisposto al sostituto, in unica soluzione, anche nel caso che il titolare fruisca del congedo ordinario. Nei casi di urgenza provvede direttamente l'assistente religioso, dandone immediatamente comunicazione alla Unità sanitaria locale e all'Ordinario.
3. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da due o più unità di personale, l'ordinario provvede alla sostituzione degli assistenti religiosi, con le modalità di cui al precedente comma 2, solo in caso di assenza dal servizio degli stessi non inferiore ai trenta giorni.
4. L'assistente religioso può essere coadiuvato da altri: sacerdoti, diaconi o laici. L'assistente religioso comunica all'ufficio di direzione della Unità sanitaria locale i nominativi dei sacerdoti, diaconi o laici che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente, senza oneri per la Unità sanitaria locale. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'ordinario e i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero della Unità sanitaria locale con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa e comunque con l'ossequio delle disposizioni di cui alla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali".
5. Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi della Unità sanitaria locale, l'Ufficio di direzione assume le proprie decisioni, sentiti gli assistenti religiosi.
6. A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero. Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.
7. Il personale di assistenza religiosa ha diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell'art. 19 del DPR 348/ 83, secondo le modalità definite in sede di intesa fra Unità sanitaria locale e Ordinario.
8. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture della Unità sanitaria locale al costo determinato per il restante personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno dei pasti giornalieri, si applica anche agli altri pasti richiesti dal personale di assistenza religiosa.

ARTICOLO 6

Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

1. La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore

notturne per i casi urgenti e svolge i suoi compiti, di cui al precedente art. 3, in orari fissi, comunicati alla Unità sanitaria locale, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa statale.

2. Fuori dagli orari di cui al precedente comma 1 e in ogni altro caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla Unità sanitaria locale, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall'assistente religioso.

3. La responsabilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.

4. Nessun compenso è dovuto dalla Unità sanitaria locale per la responsabilità relativa ai casi urgenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

ARTICOLO 7

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale di assistenza religiosa sarà calcolato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente, con riferimento a quello applicato al personale di 7° livello.

2. Il personale di assistenza religiosa è tenuto ad assicurare dieci pronte disponibilità mensili, che saranno retribuite secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente per il personale delle Unità sanitarie locali.

ARTICOLO 8

Locali e attrezzature del servizio di assistenza religiosa

1. All'assistente religioso, indipendentemente dai parametri e dalla dimensione strutturale della Unità sanitaria locale, dovrà essere garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori.

2. La Unità sanitaria locale dovrà inoltre mettere a disposizione dell'assistente religioso - previa corresponsione di un canone determinato secondo i parametri stabiliti dalle apposite commissioni provinciali di cui alla Legge 392/ 78 e successive modifiche ed integrazioni - un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.

3. In caso di temporanea indisponibilità dei locali di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Unità sanitaria locale prevedrà un termine entro il quale mettere i medesimi a disposizione del personale di assistenza religiosa. In tale caso, il servizio verrà comunque attivato anche con soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguate al decoro della funzione.

4. In sede di intese fra l'Unità sanitaria locale e Ordinario competente per territorio, verranno altresì disciplinate le modalità d'uso di sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala per riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature.

5. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio se esterno alla struttura), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Unità sanitaria locale, fermo restando comunque che

l'assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.

ARTICOLO 9

Controversie relative alle intese tra Unità sanitarie locali e Ordinari

1. La soluzione di eventuali controversie, relative all'interpretazione e all'applicazione dell'intesa fra Unità sanitaria locale e Ordinario anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli assistenti religiosi della legislazione relativa al personale sanitario, in considerazione della particolarità del loro servizio, è determinata ad apposita Commissione regionale, così costituita:

a) un membro designato dalla Giunta regionale;

b) un membro designato dalla Conferenza episcopale dell'Emilia - Romagna;

c) un membro designato dall'ANCI regionale;

d) un membro designato, in rappresentanza degli assistenti religiosi, dal Vescovo delegato per la pastorale della sanità dell'Emilia- Romagna;

e) un membro, con funzioni di Presidente, designato d' intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma successivo, il quinto membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

2. La Commissione, di cui al comma precedente, verrà costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla firma dell'intesa.

3. Nell'intesa fra singole Unità sanitarie locale e Ordinario competente per territorio, le parti contraenti si impegneranno ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.

4. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario o dirigente designato dall'Assessore competente in materia di servizi sociali.

5. La Commissione di cui al comma 1 approva, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per il suo funzionamento.

ARTICOLO 10

Espletamento del servizio di assistenza religiosa a convenzione

1. La presente intesa, nelle parti che disciplinano il servizio di assistenza religiosa, opera anche nei casi in cui il servizio di assistenza religiosa è assicurato in regime convenzionale.

2. Nella ipotesi di cui al precedente comma, all'assistente religioso è garantito un trattamento economico corrispondente a quello attribuito all'assistente religioso assunto a ruolo.

ARTICOLO 11

Strutture convenzionate

1. Nelle strutture private convenzionate con la Regione, nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi

nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente. La relativa spesa è a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture sanitarie convenzionate con la regione rette da confessioni religiose diverse dalla cattolica.

ARTICOLO 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonchè - ove applicabili - le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

ARTICOLO 13

Norma finale

1. Nel caso di controversia interpretazione o applicazione della presente intesa, le parti contraenti affideranno la ricerca di una soluzione di reciproco gradimento, ad una commissione paritetica regionale da esse nominata.